

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 1 marzo 2019, n. 54
Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017 s.m.i., D.G.R. n. 2037/2013 e articoli 1, 2 e 3 R.R. n. 14 dell'08/07/2014, per l'Area Sud della ASL LE. Parere favorevole in favore della "l'Adelfia Società Cooperativa Sociale" di Alessano per la realizzazione per n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 1, R.R. n. 14/2014 e per n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2, R.R. n. 14/2014, site in Tricase alla via Liborio Romano 20.

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità "*Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private*".
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità "*Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "*Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità*";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'offerta;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "*Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private*" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

A. Breve excursus normativo su fabbisogno e verifica di compatibilità.

Con Regolamento regionale n. 9 del 10 febbraio 2010, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 3/2005, introducendo i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento della nuova tipologia di strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche per minori e prevedendo, nello specifico:

- all'art. 1, il Centro Residenziale Terapeutico per Minori (CRTM) quale struttura "che accoglie minori con disturbi psicopatologici, ritardo mentale o gravi patologie della comunicazione, relazione e socializzazione che necessitano sia di interventi intensivi complessi e coordinati che di ospitalità a ciclo continuo o per brevi periodi", con dotazione di 10 posti letto, il cui fabbisogno, secondo il D.M. 24 aprile 2000 – "Progetto Obiettivo Materno-Infantile", è stabilito "tendenzialmente pari ad 1 ogni 1.500.000 abitanti per le Aree Metropolitane o ad alta densità di popolazione", mentre "per le altre realtà territoriali il fabbisogno va definito a livello regionale";

- all'art. 2, il Centro Semiresidenziale Terapeutico per Minori (CSRTM) quale struttura che "accoglie minori affetti da disturbi psicopatologici, ritardo mentale, gravi disturbi della comunicazione, della relazione e della socializzazione, con la finalità di effettuare interventi educativo-terapeutico-riabilitativi intensivi, complessi e coordinati che consentano di: acquisire abilità cognitive, comunicative e relazionali; acquisire le autonomie possibili adeguate al proprio contesto ambientale; prevenire la cronicizzazione dei disturbi; contenere il rischio dei ricoveri impropri; garantire continuità e raccordo con le strutture educative di appartenenza del bambino/adolescente", organizzato in 4 moduli di 5 utenti ciascuno, con capacità ricettiva massima di 20 utenti, il cui fabbisogno è "tendenzialmente pari ad 1 ogni 500.000 abitanti", come già statuito dal D.M. 24 aprile 2000 – "Progetto Obiettivo Materno-Infantile".

Nel frattempo, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale sui contenuti e modalità della verifica di compatibilità espresso dal T.A.R. Puglia con sentenza n. 185 del 07/02/2013 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 510 del 04/02/2014) per cui il "criterio cronologico", quale metodo di selezione delle strutture sanitarie che facciano richiesta di verifica di compatibilità, "appare porsi in contrasto con principi fondamentali dell'ordinamento, sia di rango costituzionale (buon andamento e imparzialità: art. 97 Cost.), che di natura legislativa (art. 8 ter., co. 5, D. Lgs. 502 del 1992, il quale impone "idonee procedure per selezionare i soggetti interessati", con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013 la Regione ha approvato i "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Con essa è stato, quindi, stabilito che: "Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione del presente atto si applicano i seguenti principi e criteri:

1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;

2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;

3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;

4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;

5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro

integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre.

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti:

6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)".

Si tratta di regole caratterizzate da uno "spartiacque" tra richieste comunali di verifica di compatibilità antecedenti all'approvazione (07/11/2013) da valutarsi con priorità e quelle successive, che tutelasse l'interesse di quegli operatori che avessero già presentato istanze di autorizzazione alla realizzazione sin dal 2010 e che per ritardi nell'operato regionale, non avevano avuto ancora alcun esito.

Tale "spartiacque" è stato individuato prendendo in considerazione la richiesta comunale di verifica di compatibilità e il momento di trasmissione della medesima a questa Sezione, e non più, come era avvenuto in precedenza, l'istanza di autorizzazione alla realizzazione ed il relativo momento di presentazione al Comune. Ciò, in quanto:

- a) il procedimento di autorizzazione alla realizzazione, già ai sensi dell'allora vigente articolo 7, L.R. n. 8/2004 (e dell'attuale art. 7, L.R. n. 9/2017), viene attivato con apposita istanza nei confronti del Comune, il quale ne ha la titolarità, ne cura lo svolgimento lo conclude con un provvedimento espresso;
- b) la verifica di compatibilità regionale è un'attività regionale endo-procedimentale che, sempre ai sensi dell'articolo 7 citato, viene compulsata con apposita richiesta da parte dell'autorità procedente, ossia il Comune.

Con il R.R. n. 9 del 18 aprile 2014, avente ad oggetto: *"Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale <Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno"*, in sostituzione del precedente citato R.R. n. 9 del 10 febbraio 2010, sono stati rideterminati i requisiti ed il fabbisogno.

Con R.R. n. 14/2014 dell'08/07/2014, sono stati nuovamente disciplinati i requisiti relativi alla *"Struttura residenziale terapeutica dedicata per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza"* (art. 1) e alla *"Struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza"* (art. 2), nonché il relativo fabbisogno regionale (art. 3) nel seguente modo:

“ASL Bari

- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
- n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una a nord, una al centro, una nell'area ovest, una nell'area sud

ASL BT

- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una nella zona interna ed una sulla litoranea

ASL Brindisi

- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allocata nell'area nord ed una nell'area sud

ASL Foggia

- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
- n. 3 strutture semiresidenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud

ASL Lecce

- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, una al centro, una a sud, una nell'area nord ionica
- n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una al centro, una a sud, una nell'area nord ionica

ASL Taranto

- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una al centro e l'altra nell'area ovest della ASL”.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2689 del 16/12/2014 sono stati stabiliti “i criteri per l'individuazione delle aree di fabbisogno indicate dall'art. 3 del regolamento Regionale 8 luglio 2014, n. 14”. Con la specifica individuazione dei distretti socio sanitari, costituenti ciascuna area precedentemente indicata dal succitato articolo 3, è stata individuata la seguente ripartizione:

“ASL FG**Area Nord:**

DSS San Severo; S. Marco in Lamis; Vico del Gargano

Area Centro:

DSS Foggia1; Foggia 2

Area Sud:

DSS Troia – Accadia; Cerignola

Area Ovest DSS Lucera**ASL BT****Area Centro** DSS Andria**Zona Litoranea** DSS Margherita di Savoia; Barletta; Trani**Zona Interna** DSS Canosa di Puglia**ASL BA****Area Nord** DSS Molfetta; Ruvo di Puglia; Bitonto**Area Centro** DSS Bari Ovest; Bari Centro; Bari Est; Triggiano; Modugno;
Grumo Appula; Mola di Bari**Area Sud** DSS Putignano; Gioia del Colle, Conversano**Area Ovest** DSS Altamura**ASL BR**

Area Nord DSS Fasano

Area Centro DSS Brindisi; Francavilla Fontana

Area Sud DSS Mesagne.

ASL TA

Area Centro DSS Taranto 1 e Taranto 2; Grottaglie

Area Ovest DSS Ginosa

ASL LE

Area Centro DSS Lecce; Martano; Galatina; Maglie

Area Sud DSS Gallipoli; Casarano; Poggiardo; Gagliano del Capo

Area Nord Jonica DSS Nardò".

Si evidenzia che solo in seguito all'approvazione di tale ultimo provvedimento la Regione ha potuto procedere alle verifiche di compatibilità e relative istruttorie, in quanto prima d'allora le aree con i relativi fabbisogni individuate dai precedenti RR.RR. n. 9/2010, n. 9/2014 e n. 14/2014, non erano state esattamente ed univocamente delimitate.

B. Fatti.

B.1 Nel frattempo, per il territorio dell'ASL LE e specificamente per la "Area sud" così come sopra delimitata, sono state presentate le seguenti richieste di verifica di compatibilità:

- 1) dal Comune di Castrignano del Capo, con nota prot. 5801 del 16/06/2010 e relativi documenti, assunta al prot. di questa sezione con il n. 3135 in data 01/07/2010, su istanza della Provincia della Natività della Beata Vergine dell'Ordine della SS. Trinità del 07/04/2010 assunta al prot. comunale con il n. 3604 in data 16/04/2010 per la realizzazione di un centro residenziale e un centro semi residenziale per minori ex R.R. n. 9/2010 in Castrignano del Capo alla via Luigi Pirandello di cui si dirà al successivo punto B.3;
- 2) dal Comune di Tricase, con nota prot. 8770 del 05/06/2014 e relativi documenti, assunta al prot. di questa Sezione con il n. 2067 in data 10/06/2014, su istanza della Alfarano Welfare Logistics srl del 03/06/2014, per la realizzazione di un centro residenziale e un centro semi residenziale per minori ex R.R. n. 9/2014 in Tricase al viale Della Stazione; è opportuno evidenziare già da ora che con nota AOO_151/411 del 18/01/2016 questa Sezione ha reso il parere negativo di compatibilità al fabbisogno regionale, in seguito a ricorso per silenzio inadempimento della Alfarano Welfare Logistics srl; tale parere è stato impugnato da quest'ultima con ricorso poi rigettato dal TAR Puglia Lecce; è stato proposto appello contro la decisione di quest'ultimo, previa istanza sospensione che è stata rigettata dal Consiglio di Stato;
- 3) dal comune di Tricase, con nota prot. 15680 del 06/10/2014, su istanze de "L'Adelfia Società Cooperativa Sociale", assunte al protocollo comunale con i nn. 20337 e 20340 del 22/11/2010, per la realizzazione, rispettivamente, di un centro residenziale per minori ex art. 1, R.R. n. 9/2010 in Tricase alla via Liborio Romano e di un centro semiresidenziale ex art. 2 R.R. n. 9/2010 in Tricase; si precisa che tali richieste comunali e relative istanze, si inseriscono in una complessa vicenda fattuale e giuridica che ha avuto ulteriori sviluppi e che è stata oggetto di quesito all'Avvocatura Regionale di cui si dirà in seguito al punto B.2;
- 4) dal comune di Miggiano con note prot. 2869 e 2870 del 13/06/2014, assunta al prot. di questa Sezione con il n. 2320 in data 27/06/2014, su istanza della S. Mauro srl del 09/06/2014, per la realizzazione di un centro residenziale e semiresidenziale per minori ex R.R. n. 9/2014 in Miggiano alla via Somalia ed alla via Brindisi s.n. (10 p.l. residenziale e 20 p.l. semiresidenziale);
- 5) dal comune di Matino con nota prot. 9101 del 30/06/2014, assunta al prot. di questa sezione con il n. 2467 in data 11/07/2014, su istanza dell'Associazione "Amici di Nico" Associazione Onlus del 25/06/2014,

per la realizzazione di un centro residenziale e semiresidenziale per minori ex R.R. n. 9/2014 in Matino alla via Campania 6.

B.2. La vicenda riguardante le richieste del comune di Tricase sulle istanze de "L'Adelfia Società Cooperativa Sociale" si è rivelata alquanto complessa nel suo svolgimento fattuale e giuridico, tanto che sono stati proposti alcuni quesiti all'Avvocatura Regionale.

E' accaduto che:

- a) "L'Adelfia Società Cooperativa Sociale", ai sensi dell'articolo 7 L.R. n. 8/2004 (allora in vigore), ha presentato al Comune di Tricase istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture riabilitative psichiatriche per minori, una residenziale (CRTM) e un'altra semi residenziale (CSRTM), ai sensi del R.R. n. 9/2010, già in data 22/11/2010;
- b) le stesse istanze sono state trasmesse anche a questa Sezione con note prot. 1233/10 1235/10 del 17/11/2010, iscritte al protocollo regionale in data 23/11/2010;
- c) il Comune, a sua volta, pur essendo previsto dall'art. 7 citato il termine di 30 giorni (decorrenti dalla data di presentazione della suddetta istanza) per fare "richiesta" di verifica di compatibilità alla Regione, non vi ha mai provveduto, se non nell'ottobre 2014, con le note prot. 15679 e 15680 del 06/10/2014;
- d) nel frattempo, negli anni successivi al 2010 sino ad oggi, "L'Adelfia Società Cooperativa Sociale" ha più volte sollecitato direttamente la Regione ad espletare la verifica di compatibilità e/o "l'avvio delle procedure per la riconversione e l'accreditamento", ma senza mai interpellare il Comune di Tricase (si vedano, tra le altre, le note prot. 100/11 del 03/03/2011, prot. 1494/12 del 21/11/2012, prot. 980/13 del 25/06/2013)
- e) nel 2012, con nota prot. 152/5921/PATP/4 del 23/04/2012, l'allora Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione della Regione, con riferimento a Comunità educative gestite dallo stesso operatore di cui sopra nelle quali era stata riscontrata la presenza di minori affetti da patologie psichiatriche gravi, ha rappresentato a questo Servizio l'urgenza "di concedere, secondo il fabbisogno regionale stabilito, i pareri di compatibilità ex L.R. n. 8/2004, per la realizzazione sul territorio regionale, delle Comunità Residenziali Terapeutiche per minori di al Reg. Reg. n. 9/2010";
- f) nello stesso periodo, anche in occasione di incontri presso gli uffici regionali, questa Sezione ha dovuto rappresentare allo stesso operatore le ragioni del ritardo nella verifica, rinvenibili essenzialmente nella necessità di definizione delle regole che consentissero di superare il criterio dell'antiorità cronologica nella valutazione delle richieste di verifica di compatibilità (avutasi con la D.G.R. n. 2037/2013) e del fabbisogno regionale (avutasi con il R.R. n. 9/2014, sostituito del successivo R.R. n. 14/2014, con la D.G.R. n. 2689/2014) e;
- g) tali problematiche non hanno consentito l'avvio immediato delle istruttorie regionali e quindi di verificare la completezza degli atti e documenti necessari alla verifica (in primo luogo, l'esistenza della richiesta comunale di verifica di compatibilità, che si è supposto essere stata già fatta alla Regione, visto l'obbligo ex art. 7 citato);
- h) nel marzo 2015, "L'Adelfia Società Cooperativa Sociale" ha chiesto, come fatto in precedenza più volte, il pronunciamento della Regione sulla verifica di compatibilità relativamente alle istanze di autorizzazione alla realizzazione presentate nel 2010 (quindi ante "spartiacque", ossia, prima dell'approvazione della DGR n. 2037 del 07/11/2013) e per le quali il Comune di Tricase ha fatto richiesta di verifica di compatibilità soltanto nell'ottobre 2014 (quindi post "spartiacque", ossia, dopo l'approvazione della DGR n. 2037 del 07/11/2013), come sopra precisato, reclamando, in sostanza che l'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata al Comune nel novembre 2010 e nello stesso mese portata a conoscenza di questa Sezione [seguita da più solleciti, variamente formulati, alla verifica di compatibilità, come sopra riferito al punto d)] sostituisse o dovesse surrogare la richiesta

di verifica di compatibilità comunale, ex art. 7 cit., nell'individuazione del momento rilevante ai fini dell'applicazione dello "spartiacque" stabilito dalla DGR n. 2037/2013.

A rendere la vicenda ancor più articolata, è successo anche che:

- i) in seguito all'entrata in vigore del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, che all'art. 27 (*Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria*), comma 2, ha disposto l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 8-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e quindi la soppressione della verifica di compatibilità, nell'Agosto 2014, il Comune di Tricase abbia rilasciato con atti dell'11/08/2014, trasmessi con le note prot. 15670 e 15672 del 06/10/2014, le autorizzazioni alla realizzazione richieste con le istanze presentate nel 2010 da "L'Adelfia Società Cooperativa Sociale", di cui si è detto sopra, senza attendere l'esito della verifica regionale e concludendo il relativo procedimento (con nota sindacale di pari data il medesimo Comune, nonostante il rilascio dell'autorizzazione, ha richiesto la verifica di compatibilità relativa alle stesse istanza del 2010, di cui si è detto al punto c);
- j) in seguito alla mancata conversione in legge del succitato Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 nella parte in cui prevedeva la soppressione della verifica di compatibilità, che ne ha determinato quindi il suo ripristino, con nota-circolare prot. AOO_081/3197 del 23/09/2014, questa Sezione ha precisato, tra l'altro, che: "[...] *l'illegittimità sopravvenuta dell'autorizzazione alla realizzazione non preclude a quest'ultima di esplicare la propria efficacia sino all'eventuale esercizio dell'autotutela (annullamento d'ufficio) da parte del Comune che l'abbia rilasciata senza la previa verifica di compatibilità; - l'eventuale annullamento d'ufficio dell'autorizzazione alla realizzazione dovrà, naturalmente, avvenire sulla base di un'attenta ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda e di un prevalente interesse pubblico, anche rispetto all'eventuale (legittimo) affidamento ingenerato nel destinatario della medesima autorizzazione; - oltre che oggetto di eventuale annullamento d'ufficio, la sopravvenuta illegittimità dell'autorizzazione può essere suscettibile di sanatoria amministrativa, da effettuarsi mediante richiesta ed acquisizione ex post della verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004, da eseguirsi avendo come parametro di riferimento requisiti e fabbisogno regionali stabiliti dalla disciplina regionale vigente*";
- k) con note prot. 16486 e 16489 del 22/10/2014 [alcuni giorni dopo la trasmissione a questo Servizio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al punto i) e della richiesta di verifica di compatibilità fatta in pari data], il Comune ha richiesto la verifica di compatibilità sulle ulteriori istanze de "L'Adelfia Società Cooperativa Sociale" per la realizzazione delle stesse strutture autorizzate nell'agosto 2014;
- l) in riscontro alla nota-circolare regionale di cui sopra, il Comune di Tricase con nota prot. 20388 del 29/12/2014 ha comunicato a questa Sezione di mantenere in vita e quindi di non annullare d'ufficio le autorizzazioni alla realizzazione rilasciate nell'agosto 2014 senza la verifica di compatibilità e senza chiederla, ex post, in via di sanatoria;
- m) con nota pec del 02/01/2015 prot. 3/15 "L'Adelfia Società Cooperativa Sociale" ha comunicato di aver realizzato i centri per minori (residenziale e semiresidenziale) come da autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal comune di Tricase nell'agosto 2014;
- n) con nota AOO_151/14661 del 17/04/2015 questa Sezione ha posto in merito alla vicenda in parola dei quesiti all'Avvocatura Regionale, ossia se: "1) *relativamente alla criticità applicativa rilevata al punto 1., alla luce dell'articolo 7, L.R. n. 8/2004 e dei principi e criteri sanciti dalla D.G.R. n. 2037/2013, l'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata al Comune nel 2010 e nel frattempo portata a conoscenza di questo Servizio (mediante più solleciti, variamente formulati, alla verifica di compatibilità) possa legittimamente sostituire la ritardata richiesta di verifica di compatibilità comunale del 2014, nell'individuazione del momento rilevante ai fini dell'applicazione dello "spartiacque" stabilito dalla DGR n. 2037/2013, quindi, considerarla idonea a compulsare questo Servizio ad effettuare la verifica di compatibilità, come se fosse stata richiesta sin dal momento in cui (l'istanza) è stata portata a conoscenza di questo Servizio ossia nel novembre 2010; 2) l'autorizzazione*

alla realizzazione rilasciata nell'agosto 2014 senza la verifica di compatibilità, di cui il Comune ha confermato il mantenimento in vita senza chiedere la sanatoria ex post, avendo segnato la chiusura del relativo procedimento, si ponga come antecedente logico giuridico preclusivo della verifica di compatibilità regionale richiesta dal Comune nell'ottobre 2014 in riferimento all'istanza del 2010 e sollecitata dall'operatore nel marzo 2015 come rilevato al punto 1.h); 3) ovvero, tale ultima richiesta comunale dell'ottobre 2014 possa configurare, seppur in un contesto comportamentale del comune e dell'operatore alquanto contraddittorio, una richiesta di verifica di compatibilità in sanatoria – ex post – rispetto all'autorizzazione alla realizzazione (illegittima) rilasciata nell'agosto 2014; 4) la "nuova" istanza di autorizzazione alla realizzazione e relativa richiesta comunale di verifica di compatibilità presentata nell'ottobre 2014, alla luce del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione (illegittima) nell'agosto 2014 per la medesima struttura, deve intendersi inammissibile, ovvero, espressione della volontà di rinuncia implicita da parte dell'operatore all'istanza presentata nel 2010, la cui verifica di compatibilità, peraltro, è stata sollecitata da ultimo del marzo 2015;

- o) in riscontro alla nota regionale prot. AOO_151/12956 del 03/03/2015 di precisazioni sulla valenza delle autorizzazioni rilasciate nell'agosto 2014 e richiesta chiarimenti, con note prot. 8240 e 8242 del 28/05/2015 il comune di Tricase ha richiesto la verifica di compatibilità in via di sanatoria delle autorizzazioni alla realizzazione, relative alle istanze presentate nel 2010, rilasciate senza verifica di compatibilità; a tale richiesta sono seguite note di sollecito: dello stesso Comune con nota prot. 14391 dell'11/09/2015, e de "L'Adelfia Società Cooperativa Sociale", con nota prot. 611 del 24/10/2015;*
- p) con nota pec prot. AOO_024/3930 del 20/03/2017 l'Avvocatura Regionale ha comunicato la propria risposta ai quesiti proposti di cui sopra, soffermandosi esclusivamente sulla valenza giuridica dell'autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal comune di Tricase senza previa verifica di compatibilità, evidenziando, che: "[...] l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto, ad avviso della scrivente Avvocatura, risulterebbe mancante, ovvero recessivo rispetto al legittimo affidamento ingenerato nel destinatario dell'autorizzazione, espresso nella comunicazione che l'operatore ha inviato in data 02/01/2015, presentando istanza di accreditamento e informando di aver già realizzato la struttura sanitaria oggetto dell'autorizzazione"; che "[...] essendo decorsi i termini per il legittimo ritiro del provvedimento finale di autorizzazione emesso dal Comune, risulterebbe inutiliter data ogni determinazione ex post dell'amministrazione regionale in ordine alla verifica di compatibilità al fabbisogno sanitario, seppur richiesta nella vigente formulazione dell'art. 8 ter del d.lgs. 502/1992".*

B.3. Per ciò che concerne l'istanza (16/04/2010) della Provincia della Natività della Beata Vergine dell'Ordine della SS. Trinità e relativa richiesta del comune di Castrignano del Capo (16/06/2010):

- a) con nota prot. AOO_151/3722 del 05/04/2017, al fine di procedere all'istruttoria relativa alle richieste di compatibilità rientranti nell'Area Sud "considerato il lungo tempo trascorso dalla richiesta comunale di verifica di compatibilità fatta nel 2010 e sotto la vigenza dell'ormai abrogato citato R.R. n. 9/2010, senza che vi sia stata una integrazione od aggiornamento conseguentemente alla normativa sopravvenuta; ritenuta la necessità di acquisire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 C.p.a., una manifestazione di interesse o eventualmente di disinteresse a coltivare le istanze di autorizzazione alla realizzazione, ed, in caso positivo, che siano integrate ed in ogni caso conformate alla normativa sopravvenuta", questa Sezione ha invitato la Provincia della Natività BMV-O.SS.T Casa Madre del Buon Rimedio "a manifestare, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento, l'interesse o il disinteresse a coltivare l'istanza già riproposta nel 2010 per la realizzazione delle strutture in oggetto ed in caso di esito positivo, ad integrarla e conformarla alla normativa sopravvenuta come sopra evidenziata, presentando apposita istanza al comune di Castrignano del Capo, il quale la trasmetterà unitamente alla documentazione a corredo, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento dell'istanza";*
- b) in riscontro alla suddetta nota regionale, con nota pec del 12/04/2017 la Provincia della Natività BMV-O.SS.T Casa Madre del Buon Rimedio si è limitata a comunicare a questa Sezione soltanto il proprio interesse a coltivare l'istanza già proposta nel 2010, disattendendo, tuttavia, quanto richiesto da questa*

Sezione ai fini della procedibilità della richiesta verifica di compatibilità, ossia la presentazione di apposita istanza al Comune corredata dalla documentazione aggiornata e conforme alle norme sopravvenute ivi evidenziate, il quale entro e non oltre 20 gg dal ricevimento li avrebbe trasmessi alla scrivente confermando la richiesta di verifica di compatibilità a suo tempo fatta nel 2010.

C. Considerazioni Finali.

Preso atto della volontà del Comune di Tricase espressa con nota prot. 20388 del 29/12/2014 di mantenere in vita e quindi di non annullare d'ufficio le autorizzazioni alla realizzazione rilasciate nell'agosto 2014 in favore de "L'Adelfia Società Cooperativa Sociale", in quanto ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla realizzazione delle strutture in oggetto.

Preso atto del parere dell'Avvocatura Regionale, con il quale è stato, in particolare evidenziato, a proposito delle autorizzazioni alla realizzazione rilasciate dal comune di Tricase, che: *"l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto, ad avviso della scrivente Avvocatura, risulterebbe mancante, ovvero recessivo rispetto al legittimo affidamento ingenerato nel destinatario dell'autorizzazione, espresso nella comunicazione che l'operatore ha inviato in data 02/01/2015, presentando istanza di accreditamento e informando di aver già realizzato la struttura sanitaria oggetto dell'autorizzazione"*.

Preso atto dell'avvenuta ultimazione delle strutture in oggetto da parte de "L'Adelfia Società Cooperativa Sociale" e da quest'ultima comunicata alla scrivente Sezione nel gennaio 2015.

Considerato il legittimo affidamento de "L'Adelfia Società Cooperativa Sociale":

- i. a che le proprie istanze presentate nel giugno 2010 fossero valutate nell'osservanza delle regole di legge sia da parte del comune di Tricase (mediante la presentazione della richiesta di verifica di compatibilità entro il termine di trenta giorni, avvenuta invece soltanto nell'ottobre 2014) che da parte della scrivente amministrazione regionale (con espressione del parere di compatibilità al fabbisogno regionale entro i novanta giorni dalla richiesta, il cui ritardo nell'avvio delle istruttorie è stato determinato dall'impossibilità di dare attuazione alle verifiche del fabbisogno se non in seguito all'emanazione della citata D.G.R. n. 2689/2014);
- ii. a che questa amministrazione regionale, venuta a conoscenza sin dal novembre 2010 delle istanze di autorizzazione alla realizzazione e più volte nel tempo direttamente sollecitata dalla medesima Cooperativa sociale, provvedesse all'adozione del parere sulla compatibilità al fabbisogno regionale: si deve osservare in proposito che la Cooperativa è stata sempre ignara della circostanza che il comune di Tricase non avesse provveduto a fare la richiesta nei trenta giorni previsti e che, di conseguenza, non fosse nelle condizioni di reagire al ritardo/omissione comunale;
- iii. sulla validità ed efficacia delle autorizzazioni rilasciate dal comune di Tricase nell'agosto del 2014 ai sensi del su citato D.L. n. 90/2014 poi non convertito, quale titolo legittimante alla realizzazione delle strutture in questione, tanto da comunicarne l'ultimazione a questa Sezione nel gennaio 2015.

Considerato che all'epoca in cui il Comune avrebbe dovuto fare richiesta di verifica di compatibilità e la Regione rendere il parere, non era ancora intervenuta la D.G.R. n. 2037/2013 che ha istituito lo "spartiacque" tra le istanze ante e post 7 novembre 2013 (data di pubblicazione della stessa D.G.R.), nonché il riferimento temporale (rilevante ai fini della priorità nell'esame delle istanze/richieste) alla trasmissione della "richiesta" comunale e non alla presentazione dell'istanza di parte al Comune competente: a tal proposito, come anticipato al punto A. del presente atto, si evidenzia che antecedentemente alla D.G.R. n. 2037 del 7 novembre 2013, periodo in cui vigeva il criterio dell'"anteriorità cronologica" si dava rilevanza al momento di presentazione

dell'istanza al Comune competente, a prescindere da quello in cui quest'ultimo avrebbe fatto la relativa richiesta di compatibilità alla Regione.

Considerato che l'applicazione di tale sopravvenuta regola graverebbe ingiustamente "L'Adelfia Società Cooperativa Sociale" delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'inosservanza da parte del comune di Tricase del termine di trenta giorni nel presentare la richiesta di verifica di compatibilità (avvenuta nell'ottobre 2014) ossia, la postergazione della sua valutazione rispetto alle altre sopra riferite richieste comunali concorrenti pervenute ante 07/11/2013 e rispetto a quelle pervenute nei bimestri successivi a tale ultima data ma anteriori all'ottobre 2014: richieste che potrebbero soddisfare il fabbisogno regionale, eliminando ogni altra possibilità di copertura.

Considerate le richieste di verifica di compatibilità del comune di Tricase, con relative istanze de "L'Adelfia Società Cooperativa Sociale" ed allegata documentazione, trasmesse a questa Sezione nell'ottobre 2014, quali reiterazione ed aggiornamento della istanza fatta nel 2010 alla normativa regolamentare sopravvenuta in tema di requisiti e fabbisogno delle strutture in oggetto (R.R. n. 14/2014).

Ritenute decadute e/o rinunciate la richiesta del 16/06/2010 fatta dal comune di Castrignano del Capo e la relativa istanza della la Provincia della Natività BMV-O.SS.T Casa Madre del Buon Rimedio, per inosservanza dell'adempimento a cui sono stati invitati questi ultimi nel termine perentorio assegnato, non essendo sufficiente, come evidenziato al punto B.3 la mera manifestazione di interesse, in assenza di apposita conferma da parte del comune di Castrignano del Capo della richiesta di verifica di compatibilità fatta nel 2010, corredata dalla documentazione aggiornata e conforme alla normativa regolamentare sopravvenuta, che la medesima Provincia della Natività BMV-O.SS.T Casa Madre del Buon Rimedio avrebbe dovuto produrre.

Peraltro, in una ipotetica valutazione dell'istanza di quest'ultima – che in questa sede si esclude per i motivi appena esplicitati - dagli atti e le planimetrie di progetto allegate alla richiesta del comune di Castrignano del Capo (2010) risultano alcune carenze strutturali rispetto a quanto prescritto dal R.R. n. 14/2014, sia per il centro semiresidenziale (art. 2, punto 6), che, seppur ovviabili in sede di eventuale realizzazione, avrebbero comunque fatto propendere per una valutazione positiva a favore de "L'Adelfia Società Cooperativa Sociale", ossia:

- assenza della stanza adibita ad infermeria;
- assenza della stanza adibita al Time Out;
- stanza del medico non distinta da quella prevista appositamente "per i colloqui sociali e psicologici";
- "cucinetta" unica per il centro semiresidenziale e residenziale, invece delle 2 cucine distinte per ciascuna struttura e superficie della stessa che pare (non essendoci quotazioni) al di sotto dello standard minimo (16 metri quadrati): tale elemento strutturale deve essere presente a prescindere dalla esternalizzazione del servizio di preparazione dei pasti;

sia per il centro residenziale (art. 1, punto 6):

- assenza di apposita ed adeguata cucina, fatta salva la "cucinetta" condivisa con il centro semiresidenziale di cui sopra: anche in questo caso, tale elemento strutturale deve essere presente a prescindere dalla esternalizzazione del servizio di preparazione dei pasti.

Ritenuto, pertanto, di procedere in via prioritaria, ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 sopra riportata, alla verifica di compatibilità in ordine alla surriferita istanza/richiesta comunale del comune di Tricase per "L'Adelfia Società Cooperativa Sociale" così come integrata e reiterata dalle successive istanze e relative richieste comunali di verifica di compatibilità proposte nell'ottobre del 2014, avente ad oggetto n. 1 struttura residenziale per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex articolo

1 del R.R. n. 14/2014 e n. 1 struttura semiresidenziale per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, relative al territorio della ASL LE "Area Sud", quale unica valutabile richiesta di verifica di compatibilità anteriore alla data di pubblicazione della D.G.R. n. 2037.

Tenuto conto "dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata", che nel caso di specie sono rinvenibili nei requisiti di cui agli articoli 1 e 2, punti 5), 6) e 7) del R.R. n. 14/2014, nonché del fabbisogno di cui all'art. 3 del medesimo R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014.

Visto il fabbisogno regionale stabilito dall'art. 3 del citato R.R. n. 14/2014 per le strutture di tipo residenziale e semiresidenziale nel territorio dell'ASL LE, ossia "n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, una al centro, una a sud, una nell'area nord ionica; - n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una al centro, una a sud, una nell'area nord ionica".

Considerata l'Area Sud quale area geograficamente comprendente i distretti socio sanitari di Gallipoli, Casarano, Poggiardo, Gagliano del Capo.

Ritenuto di non acquisire i dati di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in quanto la struttura in oggetto è un presidio di natura psichiatrica di nuova specializzazione, dedicato all'assistenza di soggetti in età evolutiva e/o adolescenziale, che non trova nel territorio interessato altre strutture della stessa tipologia in esercizio preesistenti a cui rapportarla al fine della migliore distribuzione sul territorio, che, nel caso di specie, è già circoscritto attraverso l'individuazione dei distretti socio sanitari sopra menzionati.

Ritenuta, per l'Area Sud, ai sensi del punto 4) della D.G.R. 2037/2013, istanza proposta da "L'Adelfia Società Cooperativa Sociale" presentata al comune di Tricase in data 22/11/2010, così come integrata e reiterata dalle istanze e relative richieste comunali di verifica di compatibilità proposte nell'ottobre del 2014, per la realizzazione per la realizzazione per n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 1, R.R. n. 14/2014 e per n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2, R.R. n. 14/2014, site in Tricase alla via Liborio Romano 20, conforme al fabbisogno allocativo ed aderente ai requisiti di cui agli articoli 1 e 2, punti 5), 6) e 7), R.R. n. 14/2014, relativi all'ubicazione ed alla conformazione strutturale.

Tanto premesso considerato e ritenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017 s.m.i, della D.G.R. 2037/2013, degli articoli 1, 2 e 3, R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014, si propone:

1) di esprimere, **per l'Area Sud** del territorio dell'ASL LE, anche a sanatoria delle sopra citate autorizzazioni alla realizzazione rilasciate dal comune di Tricase 11/08/2014, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti de "L'Adelfia Società Cooperativa Sociale", per la realizzazione di n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 1, R.R. n. 14/2014 e di n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2, R.R. n. 14/2014, site in Tricase alla via Liborio Romano 20, con le seguenti precisazioni:

a) che le suddette strutture dovranno essere realizzate secondo i progetti allegati alla relativa istanza e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità, così come integrate con le istanze e relative richieste

comunali pervenute con note prot. 16486 e 16489 del 22/10/2014, in ogni caso, in conformità ai requisiti previsti dal sopra citato R.R. n. 14/2014;

b) che il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione;

2) di dichiarare decadute e/o rinunciate la richiesta del 16/06/2010 fatta dal comune di Castrignano del Capo e la relativa istanza della la Provincia della Natività BMV-O.SS.T Casa Madre del Buon Rimedio, per inosservanza dell'adempimento nel termine perentorio assegnato;

3) di esprimere conseguentemente parere negativo di compatibilità, per **l'Area Sud** del territorio dell'ASL LE in riferimento alle richieste di verifica di compatibilità pervenute:

- ✓ dal comune di Miggiano con note prot. 2869 e 2870 del 13/06/2014, su istanze della S. Mauro srl del 09/06/2014, per la realizzazione di un centro residenziale ed uno semiresidenziale per minori ex R.R. n. 9/2014 in Miggiano alla via Brindisi ed alla via Somalia s.n. (10 p.l. residenziale e 20 p.l. semiresidenziale);
- ✓ dal comune di Matino con nota prot. 9101 del 30/06/2014, su istanza dell'Associazione "Amici di Nico" Associazione Onlus del 25/06/2014, per la realizzazione di un centro residenziale e semiresidenziale per minori ex R.R. n. 9/2014 in Matino alla via Campania 6;

4) di confermare il parere negativo di compatibilità al fabbisogno regionale espresso con la sopra citata nota AOO_151/411 del 18/01/2016 relativamente alla richiesta pervenuta dal Comune di Tricase con nota prot. 8770 del 05/06/2014, su istanza della Alfarano Welfare Logistics srl del 03/06/2014, per la realizzazione di un centro residenziale e un centro semiresidenziale per minori ex R.R. n. 9/2014 in Tricase al viale Della Stazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 - Garanzie alla riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA DELL' ASSESSORATO
ALLE POLITICHE DELLA SALUTE**

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio, autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private", confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

D E T E R M I N A

ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017 s.m.i., della D.G.R. n. 2037/2013, degli articoli 1, 2 e 3, R.R. n. 14 del 18/04/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014:

▪ di esprimere, **per l'Area Sud** del territorio dell'ASL LE, anche a sanatoria delle sopra citate autorizzazioni alla realizzazione rilasciate dal comune di Tricase 11/08/2014, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti de "L'Adelfia Società Cooperativa Sociale", per la realizzazione di n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 1, R.R. n. 14/2014 e di n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2, R.R. n. 14/2014, site in Tricase alla via Liborio Romano 20, con le seguenti precisazioni:

a) che le suddette strutture dovranno essere realizzate secondo i progetti allegati alla relativa istanza e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità, così come integrate con le istanze e relative richieste comunali pervenute con note prot. 16486 e 16489 del 22/10/2014, in ogni caso, in conformità ai requisiti previsti dal sopra citato R.R. n. 14/2014;

b) che il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione;

▪ di **dichiarare decadute e/o rinunciate** la richiesta del 16/06/2010 fatta dal comune di Castrignano del Capo e la relativa istanza della Provincia della Natività BMV-O.SS.T Casa Madre del Buon Rimedio, per inosservanza dell'adempimento nel termine perentorio assegnato;

▪ di **esprimere conseguentemente parere negativo** di compatibilità, per **l'Area Sud** del territorio dell'ASL LE in riferimento alle richieste di verifica di compatibilità pervenute:

- ✓ dal comune di Miggiano con note prot. 2869 e 2870 del 13/06/2014, su istanze della S. Mauro srl del 09/06/2014, per la realizzazione di un centro residenziale ed uno semiresidenziale per minori ex R.R. n. 9/2014 in Miggiano alla via Brindisi ed alla via Somalia s.n. (10 p.l. residenziale e 20 p.l. semiresidenziale);
- ✓ dal comune di Matino con nota prot. 9101 del 30/06/2014, su istanza dell'Associazione "Amici di Nico" Associazione Onlus del 25/06/2014, per la realizzazione di un centro residenziale e semiresidenziale per minori ex R.R. n. 9/2014 in Matino alla via Campania 6;

- di **confermare il parere negativo** di compatibilità al fabbisogno regionale espresso con la sopra citata nota AOO_151/411 del 18/01/2016 relativamente alla richiesta pervenuta dal Comune di Tricase con nota prot. 8770 del 05/06/2014, su istanza della Alfarano Welfare Logistics srl del 03/06/2014, per la realizzazione di un centro residenziale e un centro semiresidenziale per minori ex R.R. n. 9/2014 in Tricase al viale Della Stazione;

- di notificare il presente provvedimento:
 - ✓ Al Sindaco del comune di Tricase (LE);
 - ✓ Al Sindaco del comune di Castrignano del Capo (LE);
 - ✓ Al Sindaco del comune di Miggiano (LE);
 - ✓ Al Sindaco del comune di Matino (LE);
 - ✓ Al legale rappresentante della "L'Adelfia Società Cooperativa Sociale" con sede alla via Stazione s.n.c. - 73031 Alessano (LE);
 - ✓ Al legale rappresentante della Provincia della Natività BMV-O.SS.T Casa Madre del Buon Rimedio con sede alla Piazzetta Padri Trinitari – 73034 Gagliano del Capo (LE)
 - ✓ Al legale rappresentante della Alfarano Welfare Logistics srl con sede alla via Torquato Tasso 2 - 73039 Tricase (LE);
 - ✓ Al legale rappresentante della S. Mauro srl con sede alla via Somalia 2 – 73034 Gagliano del Capo;
 - ✓ Al legale rappresentante della "Amici di Nico" Associazione Onlus con sede alla via Campania 6 – 73046 Matino (LE)
 - ✓ Al Direttore Generale dell'ASL LE

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio SGO (ove disponibile).
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 20 fascie, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)